

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva dell'Assessore al Governo del Territorio Carlo Savi, che illustra le proposte di modifica di alcuni articoli del vigente Regolamento edilizio, frutto di un lavoro svolto nella Commissione consiliare Ambiente e Territorio, con il recepimento di proposte ed emendamenti pervenuti dai gruppi consiliari;

Uditi il dibattito che ne è seguito, nel quale sono intervenuti:

- Carlesi (Laboratorio/Rifondazione C.): condivide l'intervento dell'assessore e riconosce il lavoro di alcuni mesi svolto in Commissione davvero proficuo. Si dichiara soddisfatta di aver contribuito con emendamenti poi recepiti. Si è sveltita la procedura e si è tutelato il patrimonio botanico; importante anche il contributo dei cittadini all'elenco delle piante. Nota un nuovo approccio culturale all'argomento. Dichiara di ritirare gli emendamenti presentati, essendo nella sostanza già inseriti nella proposta definitiva illustrata dall'assessore e annuncia voto favorevole.
- Presidente: ringrazia la consigliere Carlesi per la collaborazione in Commissione e questo è importante in sé come metodo.
- Benelli (P.D.): quale presidente della Commissione, ringrazia i membri della medesima e nota che quando si lavora bene si arriva a testi condivisi; particolare soddisfazione per lo snellimento delle procedure e l'elenco delle alberature di interesse. Annuncia voto favorevole del proprio gruppo.
- Borri (UDC): evidenzia che l'aspetto interessante è la ridefinizione del patrimonio del verde e quindi la caratterizzazione del territorio; ma è necessario anche fare attenzione all'aspetto dell'agricoltura; gli sembrano temperate le esigenze. Annuncia che si asterrà dalla votazione.
- Farina (PdL): riconosce che sono stati fatti passi avanti rispetto alla impostazione precedente prevedendo la tutela solo per alcune specie che si inseriscono nell'elenco; quindi un atteggiamento di apertura che vede il proprio gruppo favorevole, anche se perplesso per le sanzioni previste. Annuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione.

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n. 5 del 23.01.2003 è stato abrogato e sostituito il precedente Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 8478 del 11.10.1978 e successive modifiche;
- il Regolamento è stato successivamente modificato a seguito delle deliberazioni di questo Consiglio Comunale n. 41 del 27.04.2004, n. 82 del 29.04.2004, n.77 del 21.06.2005 e n. 35 del 31.05.2007;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 5.10.2009 è stato aggiornato il Capo II relativo alla Commissione Comunale per il Paesaggio;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 21/12/2009 sono stati:
 - modificati e aggiornati il capo I "Disposizioni Generali" del Regolamento, adeguando la disciplina relativa ai titoli abilitativi, il capo II "Prescrizioni tecniche ed igienico sanitarie" del Regolamento, ed in particolare gli articoli dal 20 al 24 bis, adeguandone le disposizioni alle nuove normative legislative e regolamentari nel frattempo introdotte, gli articoli 25 "Pozzi e cisterne", 28 "Salubrità del terreno", 71 "Locali per allevamento e ricovero animali", 76 "Cambi di colture", 77 "Abbattimento piante" e 78 "Scavi e reinterri", al fine di introdurre modificazioni e specificazioni;
 - introdotti nuovi articoli riguardanti le emissioni in atmosfera, il confort acustico degli edifici, le lavorazioni insalubri, il deposito temporaneo di rifiuti e l'applicazione del regolamento sulla riduzione dell'inquinamento luminoso;
- approvati due allegati al Regolamento riguardanti la documentazione minima costituente i progetti dei diversi tipi di intervento e la documentazione da allegare alle certificazioni di abitabilità o agibilità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15.03.2010 si è stabilito:

- di abrogare gli articoli da 62 a 68 del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 23/01/2003 e successivamente modificato ed integrato, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 16.11.1998;
- di sostituire l'articolo 95, approvare gli articoli da 95 bis a 95 septies nonché l'allegato D, dando atto che lo stesso sostituisce ad ogni effetto, per la parte oggetto di modifica, il previgente testo del Regolamento Edilizio Comunale a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione;

Preso atto che la Giunta Comunale ha proposto la sostituzione dell'art. 77 "Abbattimento piante" del Regolamento Edilizio con l'introduzione di altri articoli, dal 77 al 77-octies ed il conseguente aggiornamento dell'art. 95-septies "Sanzioni per la violazione delle disposizioni del Regolamento Edilizio", con la finalità di migliorare la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso una corretta e sostenibile gestione delle aree verdi private e pubbliche, delle piante e degli elementi ad esse riconducibili, quali elementi qualificanti il contesto urbano e fattore di miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

Ritenuto quindi:

- di sostituire l'art. 77 "Abbattimento piante" del Regolamento con gli artt. 77, 77-bis, 77-ter, 77-quater, 77-quinquies, 77-sexies, 77-septies e 77-octies;
- di aggiornare l'art. 95-septies "Sanzioni per la violazione delle disposizioni del Regolamento Edilizio" del Regolamento in virtù dell'inserimento degli articoli di cui sopra, in particolare i punti j), k), l) e m) del comma 1;

Esaminata la proposta di modifica elaborata dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia;

Constatato che la proposta è stata discussa nelle sedute della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio del 26 maggio e 28 giugno 2010;

Dato atto che a seguito delle discussioni svolte nelle sedute della Commissione, ed in conseguenza di proposte di modificazione presentate da parte della Consigliere Lucia Carlesi, sono state concordate alcune modificazioni al testo inizialmente proposto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia sulla regolarità tecnica espressi in data 25/05/2010 e 29/06/2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Dato atto che nella fattispecie non è necessario il parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Economico-Finanziario poiché non vi è spesa a carico dell'amministrazione;

Dato atto che i regolamenti edilizi comunali sono approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione resa in forma palese:

- presenti n. 15
- astenuti n. 4 UDC (Borri); PdL (Farina, Prischi, Simoncini)
- voti favorevoli n. 11

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni descritte in premessa le seguenti modificazioni ed innovazioni al Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 23/01/2003 e successivamente modificato ed integrato, come riportato nel nuovo testo allegato sub A):
 - di sostituire l'art. 77 "Abbattimento piante" del Regolamento con gli artt. 77, 77-bis, 77-ter, 77-quater, 77-quinquies, 77-sexies, 77-septies e 77-octies;
 - di aggiornare l'art. 95-septies "Sanzioni per la violazione delle disposizioni del Regolamento Edilizio" del Regolamento in virtù dell'inserimento degli articoli di cui sopra, in particolare i

punti j), k), l) e m) del comma 1;

- 2) di dare atto che lo stesso sostituisce ad ogni effetto il previgente testo del Regolamento Edilizio Comunale a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione.

(segue allegato)

allegato A)**Articoli che sostituiscono gli attuali n. 77 e n. 95-septies****ARTICOLO 77 – NORME GENERALI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

1. La gestione e la progettazione delle aree verdi di proprietà pubblica o privata deve perseguire la finalità di tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutela del patrimonio botanico di proprietà pubblica e del patrimonio arboreo su suolo privato presente sul territorio comunale. Per patrimonio botanico di proprietà pubblica si intendono tutti gli alberi, gli arbusti, le siepi, le piante tappezzanti, le piante rampicanti, le aiuole fiorite, le fioriere, i tappeti erbosi e le altre tipologie vegetali di proprietà comunale, indipendentemente dalla loro dimensione. Per patrimonio arboreo su suolo privato si intendono tutte le alberature collocate su proprietà appartenenti a privati e/o ad enti pubblici diversi dal Comune.
3. Esulano dall'ambito del presente Regolamento alberi e gruppi di alberi per i quali sono state stabilite particolari forme di protezione in base alla legislazione, nazionale e regionale, vigente.

ARTICOLO 77 bis – ALBERATURE OGGETTO DI TUTELA – ALBERI DI PREGIO COMUNALI

1. Sono considerati "alberi di pregio comunali", ai fini del presente Regolamento, gli alberi, i filari e le alberate per cui siano verificati entrambi i requisiti di cui sotto:
 - appartenenza alla specie proprie della vegetazione naturale *Acer campestre*, *Quercus ilex*, *Fraxinus ornus*, *Pyrus pyraeaster*, *Quercus pubescens*, *Quercus cerris*, *Quercus petraea*, *Quercus robur*, *Ulmus minor*, *Ulmus laevis*, *Sorbus domestica*, *Prunus avium*, *Ostrya carpinifolia*, *Carpinus betulus*, *Castanea sativa* o appartenenza alle specie proprie della vegetazione storicizzata caratterizzanti il paesaggio *Cupressus sempervirens*, *Pinus pinea*, *Olea europaea*, *Quercus suber*, *Celtis australis*, *Tilia spp.*, *Platanus spp.*, *Cedrus libani* e *Cedrus atlantica*;
 - gli esemplari devono avere diametro del tronco (misurato a 130 cm di altezza), superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza (sviluppo complessivo oltre i 30 m in altezza); superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza sviluppo complessivo oltre i 20 m in altezza), superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza (sviluppo complessivo oltre i 10 m in altezza). Nel caso di alberi policormici fa fede la sommatoria dei singoli fusti o dove esistente il diametro al di sopra del colletto.
2. Ai fini del presente regolamento sono considerati comunque meritevoli di tutela alberi, filari o alberate che, pur non possedendo le caratteristiche sopraelencate al comma 1, presentando uno sviluppo complessivo considerevole ed un ottimo stato di salute risultano in possesso di almeno due dei seguenti elementi:
 - a. particolarità del genere e della specie, quale possono averla alberi esotici, isolati o in filari, facenti parte di parchi storici edificati seguendo le mode del tempo (ad esempio le sequoie, le conifere esotiche in genere, etc.);
 - b. significativo pregio paesaggistico o botanico, in quanto la pianta o il gruppo di piante costituiscono elemento caratterizzante del paesaggio – per collocazione o caratteristiche – o perché risultano oggetto di interesse da un punto di vista scientifico;
 - c. particolare ubicazione nel contesto urbano o territoriale, in quanto la pianta o il gruppo di piante risultano associati ad elementi caratterizzanti del paesaggio, quali tabernacoli, viali alberati, manufatti di pregio, ecc.;
 - d. costituire un riferimento di eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale o religioso, o rappresentare un riferimento tradizionale per la popolazione locale, in quanto

l'esemplare o gli esemplari possono essere strettamente associati ad eventi storici o manifestazioni ed eventi tradizionali di carattere culturale o religioso che hanno avuto o abbiano luogo sul territorio.

3. Singoli cittadini, Organi ed Enti pubblici e Associazioni possono segnalare all'Amministrazione Comunale, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta, l'esistenza di alberi, filari o alberate aventi le caratteristiche sopra descritte, allegando alla segnalazione idonea documentazione fotografica ed altra documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti (quali ad esempio estratti di pubblicazioni o di quotidiani di epoca, foto storiche, etc.).
4. L'ufficio competente, se valutata positivamente la segnalazione, procederà ad informare i proprietari degli alberi segnalati invitandoli a presentare, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali controdeduzioni.
5. Gli alberi, filari o alberate che, a seguito dell'esame delle segnalazioni e delle eventuali controdeduzioni presentate da parte dei proprietari, potranno essere considerati meritevoli di tutela in quanto "alberi di pregio comunali" saranno inseriti in un apposito elenco ai fini della pianificazione urbanistica e degli interventi di cui al presente articolo.
6. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio, come sopra individuati, riveste carattere di assoluta eccezionalità, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria. L'abbattimento degli alberi di proprietà privata, definiti dal possesso dei requisiti di cui ai commi che precedono è comunque vietato se non in caso di grave pericolo per le persone o di danno per le cose.
7. Eventuali interventi di abbattimento, di potatura con modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili, dovranno essere preventivamente autorizzati dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale.
8. In caso di rischio di schianto, andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito, alternative all'abbattimento.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 7, l'interessato dovrà inoltrare specifica richiesta utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dal Servizio competente. Nell'istanza, il privato deve indicare i motivi per cui intende procedere all'abbattimento, allegando una relazione tecnica completa di scheda di analisi VTA e di eventuale analisi strumentale redatta ed asseverata da dottore agronomo o forestale, a supporto della domanda stessa, richiedendo, ove necessario, la preventiva autorizzazione paesaggistica ovvero l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.
10. Il richiedente dovrà allegare alla domanda una planimetria quotata con rilievo completo delle piante presenti nell'area ed estesa ad una porzione di terreno di almeno mt. 20 oltre il limite dell'intervento, più ogni elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire (es.: ingombro cantiere e sezione scavi).
11. L'autorizzazione potrà contenere le eventuali prescrizioni tecniche per l'esecuzione di scavi e l'allestimento di cantieri. Il proprietario dovrà indicare il nominativo della ditta esecutrice dei lavori e comunicare al Servizio competente con almeno 7 giorni di anticipo l'inizio dei lavori.
12. Il richiedente dovrà, inoltre, garantire l'impegno a risarcire gli eventuali danni prodotti. Quanto sopra dovrà inoltre essere accompagnato da una documentazione fotografica dello stato del luogo.
13. In casi di particolare complessità o ove si rendessero necessarie valutazioni tecniche specifiche, è facoltà dell'Ufficio competente acquisire consulenze specialistiche ai fini della valutazione delle richieste di abbattimento o delle segnalazioni di cui al comma 3.
14. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di richiesta, decorsi inutilmente i quali essa si intende rilasciata. Nel caso di abbattimenti richiesti in concomitanza con l'esecuzione di lavori di carattere edilizio soggetti a Permesso di Costruire il titolo rilasciato

dall'Amministrazione Comunale costituirà altresì nulla osta all'esecuzione degli interventi di abbattimento.

15. È fatto obbligo, ai proprietari degli alberi di pregio, di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante nonché di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.
16. Il proprietario di alberi di pregio può eseguire, senza necessità di autorizzazione, le seguenti operazioni al fine di evitare che un abbandono al libero sviluppo vegetativo, possa comportare un pericolo di scosciatura o instabilità:
 - a. potatura a tutta cima con tecnica del taglio di ritorno;
 - b. rimonda periodica del secco;
 - c. conservazione della forma della chioma degli esemplari allevati in forma obbligata.

ARTICOLO 77 ter – PROCEDURA SEMPLIFICATA DI ABBATTIMENTO

1. L'abbattimento di piante non comprese tra le alberature di pregio è ammesso, comunque, solo nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui derivino situazioni di pericolo per persone o di danneggiamento di cose;
 - b) quando la salute dell'albero non consenta un intervento di conservazione con spese tollerabili;
 - c) quando la pianta sia giunta al termine del suo ciclo vitale;
 - d) nel caso in cui l'abbattimento sia effettuato in correlazione ad interventi edilizi che rendono incompatibile la presenza della pianta nella sua collocazione attuale;
 - e) quando la collocazione della pianta o il suo sviluppo siano divenuti incompatibili con il contesto in cui è collocata;
 - f) quando sia effettuata nell'ambito della coltivazione di fondi agricoli e nell'esercizio delle pratiche agricole;
 - g) per alberi collocati nella zona di rispetto del fiume Greve e del torrente Pesa e degli altri corsi d'acqua individuati dalle norme vigenti in materia, intendendo per zona di rispetto tutto l'alveo e le fasce, in sponda destra e in sponda sinistra ricomprese entro i primi 10 metri dall'argine quando queste non siano interne ad aree recintate.
 - h) quando la rimozione degli alberi sia necessaria per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici.
2. Qualora ricorrano le condizioni previste dal punto che precede l'interessato è tenuto ad inviare una comunicazione, redatta utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio competente, allegando adeguata documentazione fotografica comprovante la sussistenza delle condizioni che impongono l'abbattimento.
3. Decorsi 10 giorni dalla presentazione, senza che l'interessato abbia ricevuto comunicazioni in senso contrario da parte dell'Amministrazione Comunale, può essere dato corso all'intervento.
4. La procedura di cui al presente articolo è ammessa, per gli interventi eseguiti nell'ambito della manutenzione dei corsi d'acqua, solo a condizione che siano eseguiti da Enti o soggetti pubblici e con sistemazioni delle rive dei corsi d'acqua di tipo naturalistico.

ARTICOLO 77 quater – INTERVENTI AMMESSI SENZA AUTORIZZAZIONE E/O COMUNICAZIONE

1. Non sono soggetti ad alcuna autorizzazione gli interventi di abbattimento nel caso di:
 - a) alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);
 - b) alberi disseccatisi entro tre anni dall'anno dell'impianto (fallanze) se sostituiti;
 - c) alberi ornamentali di specie e varietà colturali che a piena maturità non oltrepassino 3,5 m di altezza;
 - d) abbattimento di alberi appartenenti alle seguenti specie: Ailanto, Acacia (Robinia pseudoacacia), Indaco bastardo, gelso papirifero;

- e) Il taglio al piede di polloni di un albero con portamento policormico;
- f) alberi con una circonferenza del tronco inferiore a 30 cm misurata a 100 cm. da terra;
- g) alberi con un'altezza inferiore a 2 m, indipendentemente dalla circonferenza del fusto e non ricompresi negli articoli che precedono;
- h) alberi da frutta, ad eccezione di noci e ciliegi.

ARTICOLO 77 quinquies – OBBLIGO DI REIMPIANTO

1. Per gli interventi di abbattimento consentiti ai sensi dell'articolo 77 bis e lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 77 ter, il soggetto che effettua l'abbattimento è comunque tenuto al reimpianto di un numero di esemplari pari a quelli abbattuti.
2. Nel caso in cui i reimpianti non siano possibili nelle aree a disposizione del soggetto che ha eseguito l'abbattimento, è ammesso il reimpianto delle alberature in aree di proprietà pubblica o nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.
3. Decorso il termine massimo di 6 mesi dall'intervento di abbattimento, il responsabile è tenuto alla presentazione di documentazione fotografica attestante l'avvenuto reimpianto ai sensi del comma che precede.

ARTICOLO 77 sexies – INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE ALBERATURE

- 1) E' fatto obbligo ai proprietari di aree verdi di effettuare tutte le operazioni di manutenzione necessarie alla pulizia e conservazione delle aree verdi;
- 2) Viene fatto divieto nel territorio comunale di eseguire operazioni di capitozzatura, cioè tagli che interrompono la crescita apicale del fusto o tagli praticati su branche con diametro superiore a 15 cm, nonché qualunque intervento di cimatura di conifere a portamento monopodiale, ad eccezione di quelle costituenti siepi da tenere a forma. Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e, come tale verrà sanzionato. Vengono escluse da vincoli di potatura le piante in coltura e le siepi campestri nelle zone agricole, anche lungo le strade, nonché le sistemazioni vernacolari (viti maritate, capitozze lungo fossati, etc.
- 3) Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad autorizzazioni. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria tutte le operazioni periodiche indispensabili al mantenimento del patrimonio vegetale costituite da:
 - potatura di specie arboree ed arbustive solo laddove necessario, fermo rimanendo che la corretta collocazione e impianto delle alberature deve tendere a rendere possibile il naturale sviluppo della pianta senza bisogno di interventi cesori;
 - concimazioni;
 - taglio dei tappeti erbosi;
 - irrigazione ed annaffiature;
 - diradamenti.
- 4) Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono, ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando il rispetto degli aspetti di tutela ambientale, igienico sanitaria e di prevenzione contro il rischio di incendio, oltre che di decoro urbano, da parte dei soggetti proprietari, fermo restando il diritto di coltivazione in maniera naturaliforme e spontanea di siepi e giardini. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso che determinano o che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde e se necessario di disinfestazione o di derattizzazione.

- 5) In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al punto che precede, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.
- 6) La vegetazione può oltrepassare il limite di proprietà verso il suolo pubblico solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m 4,00 rispetto al medesimo. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente la proprietà altrui (privata o pubblica) di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. Qualora, per qualsiasi motivo, cadono sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.

ARTICOLO 77 septies – PROTEZIONE DEGLI ALBERI IN CANTIERE

17. Per impedire danni da costipamento o altro provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare devono essere dotate di recinzione alta almeno mt. 1,80. Su queste superfici non possono essere versate sostanze inquinanti di nessun tipo. E' vietato, inoltre, addossare materiali di qualsiasi tipo alla base degli alberi, contro il tronco, sulle aiuole e utilizzare le piante come sostegno per cavi, transenne o ripari. Dovrà in ogni caso essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi manutentivi, antiparassitari o altro. Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di mt. 5 dalla chioma degli alberi e dei cespugli. Nel caso sia assolutamente necessario il passaggio sui prati con mezzi pesanti (oltre 10 q.li) potrà avvenire solo previo posizionamento di assi in legno o altro mezzo idoneo a preservare la superficie vegetale. Nel caso che un cantiere impedisca per più di 5 giorni la fruibilità parziale o totale di un giardino, dovranno essere posizionati dal concessionario cartelli di avviso rivolti all'utenza la cui forma e contenuto dovranno essere preventivamente approvati dal competente Servizio Comunale.
18. Per la difesa contro danni meccanici da parte di veicoli ed attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere dotati di una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma estesa su tutti i lati per almeno mt. 2. Se per insufficienza di spazio, a giudizio della Direzione dei Lavori, non è possibile mettere in sicurezza l'intera superficie, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno mt. 2, disposta contro il tronco, con interposizione di materiale cuscinetto (ad esempio gomme di autoveicoli) evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire chiodi nel tronco.
19. La realizzazione degli scavi, a causa del pericolo di rottura delle radici, dovrà essere effettuata ad una distanza dal tronco variabile, in funzione del diametro del fusto, misurato a cm. 130 dalla base secondo la seguente tabella:

Diametro fusto (cm)	Raggio minimo area di rispetto (mt)
< 20	1,5
20 < x < 80	3,0
> 80	5,0 (valutando le situazioni, anche in considerazione dell'apparato radicale)

20. Durante lo scavo gli apparati radicali non devono mai essere strappati, ma recisi con taglio netto; le superfici di taglio delle radici aventi un diametro superiore ai cm. 5 devono essere protette con apposito mastice; la parete di scavo deve essere contenuta e coperta con tavoli o teli ed il terreno

periodicamente bagnato nel caso di lavori durante il periodo estivo. Negli scavi non possono essere lasciati detriti o materiali di scarto e devono essere richiusi con terreno di coltura di buona qualità. Durante i lavori, le aree a verde non interessate non devono essere adibite a deposito o costipate; durante i lavori non possono essere addossati al colletto delle piante terreno, detriti o materiali. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivati da demolizione di manufatti preesistenti (ad es.: laterizi, asfalti, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali dovrà essere allontanato al momento stesso della manomissione e conferito a impianti autorizzati.

21. Nel caso si debbano, per esigenze ineludibili, eseguire scavi a distanze inferiori a quelle descritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità degli alberi, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni, ad esempio:
 - scavi a mano;
 - rispetto delle radici portanti evitando il danneggiamento o l'amputazione;
 - impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, ecc.).
22. In presenza di pavimentazioni impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto, grigliata, di almeno mt. 2 di diametro per le essenze di grande sviluppo; di mt. 1,50 per quelle a sviluppo medio e di mt. 1 per le essenze a sviluppo limitato.
23. L'installazione di qualsiasi tipo di impianto, sia sotterraneo che aereo, di pavimentazione o di corpi illuminanti, dovrà tener conto dell'esistenza delle piante e del loro ingombro, adeguando le proprie scelte tecniche alle loro dimensioni attuali e alle loro naturali capacità di sviluppo e rispettando quanto previsto dai precedenti paragrafi. Nella richiesta di installazione di manufatti (chioschi, edicole) dovranno essere indicati gli ingombri in altezza e si dovrà verificare che non ledano l'apparato aereo e l'apparato radicale degli alberi presenti in luogo. Non saranno ammessi, soprattutto per quanto riguarda punti di vendita e ristoro, la posa di pavimentazioni impermeabili, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base e contro le piante, l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento di tronchi. Dovrà inoltre essere mantenuto libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi: ogni eventuale rimozione di materiali sarà comunque a carico del titolare.

ARTICOLO 77 octies – DIFESA FITOSANITARIA

1. Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiati l'utilizzo di prodotti ecocompatibili, la lotta integrata e le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
2. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
 - la difesa delle piante da danneggiamenti;
 - l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
 - l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.
3. Nei casi in cui sia indispensabile il ricorso a trattamenti con presidi fitosanitari si dovranno scegliere sostanze quanto più possibile rispondenti alle seguenti caratteristiche:
 - efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
 - registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
 - bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori;
 - scarso impatto ambientale, in rapporto soprattutto alla selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;

- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
 - rispetto delle normative vigenti.
4. Negli spazi pubblici quali verde scolastico, verde pertinenziale e di decoro, giardini e parchi, alberate è fatto divieto di uso di erbicidi sull'intero territorio comunale. Nelle stesse aree la Pubblica amministrazione è obbligata altresì a ricorrere esclusivamente a presidi contemplati nell'annuario dei mezzi per l'agricoltura biologica.
5. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.). In relazione al prodotto impiegato può essere necessario delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori è comunque sempre opportuno effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

ARTICOLO 95-septies. SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, vengono stabilite le seguenti sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento a fianco indicate, da pagarsi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della notifica:
- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| a. Omessa comunicazione dell'inizio lavori entro la data di effettivo inizio dei lavori | € 250,00 |
| b. Omessa comunicazione di fine lavori entro i termini di validità del titolo abilitativo | € 250,00 |
| c. Omessa presentazione della certificazione di agibilità o abitabilità entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione dei lavori | € 500,00 |
| d. Omessa comunicazione entro il termine di 48 ore dall'inizio dei lavori, in caso di esecuzione di interventi aventi carattere di urgenza | € 50,00 |
| e. Omessa presentazione entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione di cui al punto che precede, dell'istanza di permesso di costruire o della d.i.a. | € 250,00 |
| f. Omesso mantenimento degli elementi esterni in buono stato di conservazione | € 150,00 |
| g. Omessa apposizione sul cantiere o sull'immobile di cartello ben visibile e decoroso recante le indicazioni previste dalla normativa vigente | € 250,00 |
| h. Omessa tenuta sul cantiere della documentazione prevista dalla normativa vigente. | € 500,00 |
| i. Inizio dei lavori prima dei 20 giorni dalla presentazione della D.I.A. | € 250,00 |
| j. Effettuazione abbattimento di alberature di cui all'art.77 bis senza autorizzazione | € 1000,00
per ogni pianta abbattuta |
| k. Effettuazione abbattimento di alberature in assenza di comunicazione o in contrasto con i presupposti di cui all'art.77 ter | € 500,00
per ogni pianta abbattuta |
| l. Mancata effettuazione delle ripiantumazioni successivamente all'abbattimento | € 1500,00
per ogni pianta non reimpiantata |
| m. Violazione degli obblighi di manutenzione delle aree verdi | € 250,00 |